

gio di interesse composto al quale è consentito il riscatto, delle residue annualità di ammortamento che l'assicurato avrebbe dovuto corrispondere fino al 50° anno di assicurazione, e cioè fino alla completa estinzione del debito.

2°) In caso di vita dello assicurato oltre il periodo di pagamento dei premi, la liquidazione al termine di detto periodo, del valore capitale, valutato al taglio sopravindicato, delle residue annualità di ammortamento.

Il Direttore Generale aggiunge qualche schiarimento su le basi di calcolo e sui carichi della tariffa, avvertendo che questa è stata particolarmente studiata per quelle cooperative edilizie che godano di uno speciale contributo finanziario da parte dello Stato. Che la tariffa venga applicata per cooperative di impiegati dello Stato, si è convenuto di accordare speciali riduzioni di premio.

Il Comitato permanente, nella sua adunanza del 30 aprile corrente, ha espresso parere favorevole su la tariffa presentata, suggerendo che si studi se sia possibile e conveniente